

I GRANDI VIAGGI S.P.A.

Capitale sociale Euro 43.390.892,46 i .v.

Sede Sociale in Milano, Via della Moscova,36

R.E.A. Milano n.1319276

Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n. 09824790159

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 25 FEBBRAIO 2021, IN
PRIMA CONVOCAZIONE, E OCCORRENDO, 26 FEBBRAIO 2021 IN SECONDA
CONVOCAZIONE

*RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E DELL'ARTICOLO 72 DEL
REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999
E SUCCESSIVE MODIFICHE*

PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA

- 1. Proposta di modifica degli artt. 5 (eliminazione clausola transitoria relativa a delega conferita al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale il cui termine è spirato il 31 dicembre 2015), 13 (composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione), 16 (riunioni del Consiglio di Amministrazione) e 18 (composizione e nomina del Collegio Sindacale) dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "Relazione"), redatta dal Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A. ("Società") ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), è volta ad illustrare e motivare le proposte di modifica degli artt. 5, 13, 16 e 18 dello Statuto sociale, evidenziandone gli aspetti di maggiore rilevanza.

Articolo 5)

Si propone l'eliminazione del comma 7 in quanto l'operazione di aumento del capitale sociale ivi descritta si è conclusa e di tale circostanza tengono conto le indicazioni contenute nel comma 1 dello stesso articolo.

Articolo 13)

In data 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le disposizioni della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che modificano gli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148 comma 1-bis, del TUF in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate. In particolare è prevista una diversa quota riservata al genere meno rappresentato pari ad “almeno due quinti” e stabilito che tale criterio di riparto si applichi per “sei mandati consecutivi” a decorrere “dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Nello specifico, si propone di adeguare i commi 1 e 3 dell’articolo 13 prevedendo che per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020 – come specificamente disposto dal novellato articolo 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti - il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, salva l’ipotesi di Consiglio formato da tre componenti, per la nomina del quale l’arrotondamento, in caso di numero frazionario, avviene per difetto all’unità inferiore.

Articolo 16)

Si propone una nuova formulazione del comma 6 al fine - qualora sia consentito l'intervento alla riunione consiliare mediante mezzi di telecomunicazione, e qualora si tratti di riunione convocata in un luogo fisico - di individuare nel solo segretario o notaio il soggetto la cui presenza fisica nel luogo di convocazione sia da ritenere necessaria e sufficiente. Tale modifica è assunta in ossequio alla più recente giurisprudenza onoraria, rappresentata nella specie dalle Massime della Commissione Societaria del Consiglio Notarile di Milano (massima n. 187)

Articolo 18)

In data 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le disposizioni della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che modificano gli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148 comma 1-bis, del TUF in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate. In particolare è prevista una diversa quota riservata al genere meno rappresentato pari ad “almeno due quinti” e stabilito che tale criterio di riparto si applichi per “sei mandati consecutivi” a decorrere “dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Nello specifico, si propone di adeguare i commi 1 e 5 dell’articolo 18 prevedendo che per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020 – come specificamente disposto dal novellato articolo 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti - il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei Sindaci effettivi eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per difetto all’unità inferiore.

Si propone al comma 9 di inserire un esplicito richiamo anche ai requisiti prescritti per le cariche da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria in aggiunta a quelli normativamente e statutariamente già menzionati.

Si propone inoltre l'eliminazione ai commi 14, 16 e 18 del richiamo della Legge n. 120/2011 in quanto non più in vigore.

Le modifiche statutarie non attribuiscono ai Soci che non avranno concorso alla deliberazione di cui al presente punto all'ordine del giorno il diritto di recedere.

L'esposizione a confronto degli articoli dello Statuto Sociale di cui viene proposta la modifica nel testo vigente e in quello proposto, viene qui di seguito riportata in ossequio al disposto di cui all'allegato 3A, schema 3 del Regolamento Emittenti.

Articolo 5)	
Testo Vigente	Testo Proposto
<p>1. Il capitale della Società è di euro 43.390.892,46 quarantatremilionitrecentonovantamilaottoce ntonovantadue virgola quarantasei) ed è suddiviso in n. 47.770.330 (quarantasettemilionisettescentosettantamila trecentotrenta) azioni senza indicazione del valore nominale.</p> <p>2. Il capitale può essere aumentato in una o più volte, con delibera dell'assemblea dei soci, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già in circolazione purché ciò sia consentito dalla legge e con conferimenti di denaro, di beni e di crediti.</p> <p>3. In caso di aumento di capitale sociale, le nuove azioni sono soggette ai diritti di opzione spettanti ai soci esistenti, fatti salvi i casi di esclusione del diritto di opzione previsti dalla legge e dal presente statuto.</p>	<p>1. Il capitale della Società è di euro 43.390.892,46 (quarantatremilionitrecentonovantamilaottoce ntonovantadue virgola quarantasei) ed è suddiviso in n. 47.770.330 (quarantasettemilionisettescentosettantamila trecentotrenta) azioni senza indicazione del valore nominale.</p> <p>2. Il capitale può essere aumentato in una o più volte, con delibera dell'assemblea dei soci, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già in circolazione purché ciò sia consentito dalla legge e con conferimenti di denaro, di beni e di crediti.</p> <p>3. In caso di aumento di capitale sociale, le nuove azioni sono soggette ai diritti di opzione spettanti ai soci esistenti, fatti salvi i casi di esclusione del diritto di opzione previsti dalla legge e dal presente statuto.</p>

<p>4. L'Assemblea può deliberare di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, comunque nei limiti del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale dei conti.</p> <p>5. Le deliberazioni di cui al comma precedente vengono assunte ai sensi degli art. 2368 e 2369 c.c..</p> <p>6. L'assemblea può deliberare aumenti di capitale mediante emissione di azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente in applicazione dell'art. 2349 c.c. a dipendenti della società o di società controllate.</p> <p>7. L'assemblea straordinaria del 27 febbraio 2015 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più tranches e in via scindibile, entro il 31 dicembre 2015, il capitale sociale per un importo complessivo massimo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, di Euro 20.000.000,00, da attuarsi, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da offrire in opzione ai Soci, in proporzione al numero di azioni dagli stessi detenute, con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente</p>	<p>4. L'Assemblea può deliberare di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, comunque nei limiti del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale dei conti.</p> <p>5. Le deliberazioni di cui al comma precedente vengono assunte ai sensi degli art. 2368 e 2369 c.c..</p> <p>6. L'assemblea può deliberare aumenti di capitale mediante emissione di azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente in applicazione dell'art. 2349 c.c. a dipendenti della società o di società controllate.</p> <p>7. L'assemblea straordinaria del 27 febbraio 2015 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più tranches e in via scindibile, entro il 31 dicembre 2015, il capitale sociale per un importo complessivo massimo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, di Euro 20.000.000,00, da attuarsi, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da offrire in opzione ai Soci, in proporzione al numero di azioni dagli stessi detenute, con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente</p>
--	---

<p>indicativo e non esaustivo, il potere di stabilire, per ogni eventuale tranche, l'esatto ammontare dell'aumento di capitale, il numero di azioni da emettere, il prezzo di emissione – ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo – e il rapporto di opzione.</p> <p>In attuazione della delega assembleare che precede, il Consiglio di Amministrazione, in date 16 marzo 2015 e 10 giugno 2015, ha deliberato di aumentare, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., a pagamento ed in via scindibile, in unica tranche, il capitale sociale per un importo di massimi Euro 19.990.892,46, mediante emissione di massime n. 43.270.330 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da offrire in opzione ai titolari di azioni ordinarie in proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell'art. 2441, com-ma 1, cod. civ., in ragione di 10 nuove azioni ogni 1 azione posseduta.</p> <p>Il termine ultimo per la sottoscrizione è stato stabilito al 31 dicembre 2015, con la precisazione che qualora entro detto termine il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, con efficacia anche precedente a quella sopra indicata ai sensi dell'art. 2439 c.c., nelle date che saranno determinate dalla Società d'accordo con la società di gestione del mercato.</p> <p>I titoli verranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A.</p>	<p>indicativo e non esaustivo, il potere di stabilire, per ogni eventuale tranche, l'esatto ammontare dell'aumento di capitale, il numero di azioni da emettere, il prezzo di emissione — ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo — e il rapporto di opzione.</p> <p>In attuazione della delega assembleare che precede, il Consiglio di Amministrazione, in date 16 marzo 2015 e 10 giugno 2015, ha deliberato di aumentare, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., a pagamento ed in via scindibile, in unica tranche, il capitale sociale per un importo di massimi Euro 19.990.892,46, mediante emissione di massime n. 43.270.330 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da offrire in opzione ai titolari di azioni ordinarie in proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell'art. 2441, com ma 1, cod. civ., in ragione di 10 nuove azioni ogni 1 azione posseduta.</p> <p>Il termine ultimo per la sottoscrizione è stato stabilito al 31 dicembre 2015, con la precisazione che qualora entro detto termine il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, con efficacia anche precedente a quella sopra indicata ai sensi dell'art. 2439 c.c., nelle date che saranno determinate dalla Società d'accordo con la società di gestione del mercato.</p> <p>I titoli verranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A.</p>
--	--

<p>L'aumento deliberato dal Consiglio di Amministrazione in date 16 marzo 2015 e 10 giugno 2015 per un importo di massimi euro 19.990.892,46 mediante emissione di massime n. 43.270.330 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale è stato interamente sottoscritto; di tale circostanza tengono conto le indicazioni di cui al primo comma del presente articolo.</p>	<p>L'aumento deliberato dal Consiglio di Amministrazione in date 16 marzo 2015 e 10 giugno 2015 per un importo di massimi euro 19.990.892,46 mediante emissione di massime n. 43.270.330 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale è stato interamente sottoscritto; di tale circostanza tengono conto le indicazioni di cui al primo comma del presente articolo.</p>
<p>Articolo 13)</p>	
<p>Testo Vigente</p>	<p>Testo Proposto</p>
<p>1. La società è Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 Amministratori, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147ter comma 1ter D. Lgs 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno un quinto dei componenti del Consiglio dovrà appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.</p>	<p>1. La società è Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 Amministratori, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147ter comma 1ter D. Lgs 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno un quinto dei componenti del Consiglio dovrà appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.</p> <p>per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, salva l'ipotesi di Consiglio</p>

<p style="text-align: center;">Omissis</p> <p>3. L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.</p> <p>Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengono una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive</p>	<p>formato da tre componenti, per la nomina del quale l'arrotondamento, in caso di numero frazionario, avviene per difetto all'unità inferiore.</p> <p style="text-align: center;">Omissis</p> <p>3. L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.</p> <p>Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengono una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.</p>
---	---

<p>modifiche.</p> <p>Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.</p> <p>Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter.</p> <p>In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Ciascuna lista – qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre - deve altresì assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno un quinto del totale e, nei due mandati successivi, almeno un terzo del totale; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.</p>	<p>Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.</p> <p>Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter.</p> <p>In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Ciascuna lista – qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre - deve altresì assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno un quinto del totale e, nei due mandati successivi, almeno un terzo del totale; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.</p> <p>ad esito delle votazioni, per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020, almeno due quinti degli amministratori eletti, con arrotondamento, in caso di numero</p>
--	---

<p>Le liste inoltre contengono, anche in allegato:</p> <p>(i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;</p> <p>(ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;</p> <p>(iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;</p> <p>(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.</p> <p>Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p>	<p>frazionario, nel rispetto della normativa e della regolamentazione pro tempore vigente e come specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Le liste inoltre contengono, anche in allegato:</p> <p>(i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;</p> <p>(ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;</p> <p>(iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;</p> <p>(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.</p> <p>Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste sono messe a disposizione del</p>
--	--

<p>Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.</p> <p>La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui</p> <p>le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.</p> <p>Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;</p> <p>(ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un</p>	<p>pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.</p> <p>La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui</p> <p>le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.</p> <p>Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;</p> <p>(ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter,</p>
--	--

<p>Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.</p> <p>Laddove la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.</p> <p>Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle medesime.</p> <p>In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs 24</p>	<p>in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.</p> <p>Laddove la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.</p> <p>Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle medesime.</p> <p>In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.</p>
---	---

<p>febbraio 1998 n. 58.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei votanti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58, fermo restando che qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge e sempre nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.</p> <p>Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.</p> <p style="text-align: center;">Omissis</p>	<p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei votanti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58, fermo restando che qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge e sempre nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.</p> <p>Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.</p> <p style="text-align: center;">Omissis</p>
---	---

Articolo 16)	
Testo Vigente	Testo Proposto
Omissis	Omissis
<p>6. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p>	<p>6. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione - salvo che si tratti di Consiglio riunito esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione - si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle ulteriori persone eventualmente incaricate dal Presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona.</p> <p style="text-align: center;">Omissis</p>
Omissis	
Articolo 18)	
Testo Vigente	Testo Proposto
<p>1. Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente; alla nomina, inoltre, si deve procedere nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1-bis D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno un quinto dei componenti del Collegio</p>	<p>1. Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente; alla nomina, inoltre, si deve procedere nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1-bis D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno un quinto dei componenti del Collegio</p>

dovrà appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno un terzo dei componenti dovrà appartenere al genere meno rappresentato; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Omissis

5. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati, in numero non superiore ai posti da coprire, verranno indicati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, almeno, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, 1/5 del totale, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 del totale; il tutto con arrotondamento, in caso

~~dovrà appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno un terzo dei componenti dovrà appartenere al genere meno rappresentato; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.~~

per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei Sindaci effettivi eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per difetto all'unità inferiore.

Omissis

5. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati, in numero non superiore ai posti da coprire, verranno indicati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, ~~almeno, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, 1/5 del totale, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 del totale; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.~~

<p>di numero frazionario, all'unità superiore.</p> <p>Omissis</p> <p>9. Ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovrà essere depositata corredata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; - dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi previsti dall'art.144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob; - dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, oltre ad un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, comprensive dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; 	<p>ad esito delle votazioni, per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020, almeno due quinti dei Sindaci effettivi eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per difetto all'unità inferiore.</p> <p>Omissis</p> <p>9. Ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovrà essere depositata corredata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; - dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi previsti dall'art.144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob; - dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente normativamente e statutariamente e da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, oltre ad un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, comprensive dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; - ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione,
---	---

<p>- ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.</p> <p>Omissis</p> <p>14. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, nel rispetto, comunque, delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/2011.</p> <p>Omissis</p> <p>16. In caso di cessazione di un sindaco, subentra il supplente eletto nella lista cui apparteneva il sindaco cessato, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/2011.</p> <p>Omissis</p> <p>18. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto tuttavia del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/2011.</p>	<p>informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili e da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.</p> <p>Omissis</p> <p>14. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, nel rispetto, comunque, delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/2011.</p> <p>Omissis</p> <p>16. In caso di cessazione di un sindaco, subentra il supplente eletto nella lista cui apparteneva il sindaco cessato, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/2011.</p> <p>Omissis</p> <p>18. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto tuttavia del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/2011.</p>
---	---

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora concordiate con le proposte del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad assumere le seguenti delibere:

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di I Grandi Viaggi S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- 1- *di modificare gli articoli 5, 13, 16 e 18 dello Statuto Sociale come risultanti nel nuovo testo proposto nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
- 2- *di prendere atto che la deliberazione sopra assunta è subordinata all'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2436 codice civile, ed assumerà pertanto efficacia, subordinatamente a tale evento, solo dopo l'iscrizione medesima;*
- 3- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente pro-tempore, con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, ogni potere occorrente affinché provveda alle pubblicazioni di legge delle delibere medesime, con facoltà introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese competente.”*

* * *

Milano, 22 dicembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Luigi Maria Clementi)